

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Autorizzazione di spesa di lire 400 milioni per la costruzione di un ponte girevole sul canale navigabile di Taranto. (1144)	211
PRESIDENTE	211, 212, 213, 214, 215
CAIATI, <i>Relatore</i>	212, 214
PRIORE	212
BRODOLINI	212
POLANO	212, 215
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	213
CIANCA	213
GUADALUPI	213
MATTEUCCI	214
BASILE GUIDO	215
Proposta di legge (Discussione):	
Senatore SALOMONE: Aggiunte e modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria. (1254)	215
PRESIDENTE	215, 216, 218, 219
SANZO, <i>Relatore</i>	215, 218
MESSINETTI	216
GERACI	217
MATTEUCCI	217
CURTI	217
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	218
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	213

La seduta comincia alle 9,30.

PAGATI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa di lire 400 milioni per la costruzione di un ponte girevole sul canale navigabile di Taranto. (1114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa di lire 400 milioni per la costruzione di un ponte girevole sul canale navigabile di Taranto ».

Per debito di ufficio leggo un telegramma inviatomi dal sindaco di Taranto: « Riferimento proposta legge 1144 costruzione ponte girevole richiamasi attenzione Commissione necessità esonerare questo comune qualsiasi insopportabile onere gestione opera. Sindaco De Falco ».

Questo telegramma si ricollega esattamente con l'oggetto dell'emendamento Brodolini.

Ora io dovrei, appunto, chiedere all'onorevole Brodolini se mantiene il suo emendamento, al quale proposito, però, leggo un ordine del giorno dell'onorevole Caiati, che forse può venire incontro ai desideri e del sindaco di Taranto e di tutti quelli che hanno espresso preoccupazioni in questa questione.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1954

Ecco il testo dell'ordine del giorno:

« La VII Commissione Lavori pubblici, esaminato il disegno di legge n. 1144, tenendo conto delle particolari condizioni del bilancio del comune, mentre ritiene valido l'impegno dell'amministrazione per le spese di illuminazione, chiede che l'eventuale onere per la convenzione con la Difesa sia ridotto in misura ridottissima e pressoché simbolica ».

CAIATI, *Relatore*. Debbo dichiarare che la preoccupazione dalla quale sono partito nel redigere questo ordine del giorno, che ha voluto anche salvare il punto di vista del Tesoro, è una preoccupazione duplice. Una è relativa al fatto contingente della approvazione della legge, la quale, evidentemente, se ha avuto il parere favorevole della IV Commissione, ha tenuto conto anche della convenzione alla quale era interessato il comune in misura sia pure imprecisata, ma che è stata valutata. L'altra è che, a mio avviso, un'arteria che sia così lanciata sul mare come un ponte è fatalmente esposta al logorio ed ha bisogno di una serie di interventi e soprattutto di una serie di misure che assicurino la vigilanza tecnica ai fini di una buona manutenzione e gestione. Ora, il rendere attraverso una convenzione corresponsabile, sia pure sotto forma simbolica come ho precisato nell'ordine del giorno, l'amministrazione comunale che deve avere interesse a che questa arteria funzioni, mi pare che sia un atto di valutazione concreta di quella che deve essere la funzione dell'arteria stessa, e per questa ragione, pur rendendomi conto del fatto che l'amministrazione comunale, e non soltanto di Taranto, non è nella condizione di sopportare altri oneri oltre quelli che già conosciamo, che sono tanti e per i quali interviene lo Stato, pur tenendo conto di questo, ho voluto che rimanesse questa forma di cointeressamento alla manutenzione, anche simbolicamente, a giustificazione di un rapporto di impegno comune fra il Ministero della difesa, che persegue determinati fini, anche in relazione all'opera che si costruisce, ed il comune, che dovrà fruire dei conseguenti benefici che derivano dalla nuova opera.

Per quanto riguarda l'illuminazione, tutti gli amici e colleghi di Taranto hanno fatto presente che il comune non faceva nessuna eccezione. La questione è superata. Per la misura: è ridottissima e pressoché simbolica.

PRIORE. Come deputato di Taranto condivido quello che ha detto il collega Caiati, tanto è vero che ho firmato l'ordine del giorno assieme a lui. È bene precisare che di que-

sta strada che il comune deve mantenere parzialmente non ne usufruiscono i cittadini tutti i momenti che vorrebbero usufruirne. Ecco un altro motivo che è contro l'aggravio: è una strada che l'amministrazione apre quando vuole e quando crede.

In altri termini, non possiamo servirci sempre di questa strada. L'Amministrazione comunale e i cittadini hanno ragione di chiedere all'amministrazione della marina di provvedere alla manutenzione ed a qualunque altra spesa.

In ogni modo, simbolicamente, come dice l'ordine del giorno, sono d'accordo per il pagamento di qualche cosa come città. L'illuminazione senz'altro, perché è stato sempre così. Per qualunque altro aggravio di spesa no, non soltanto perché non spetta alla città, ma perché, come ho detto in precedenza, è opera della marina e l'adopera la marina. Altrimenti il ponte sarebbe in pietra e fisso.

BRODOLINI. Prendo atto che l'ordine del giorno Caiati segna un passo innanzi per l'avvicinamento alla nostra tesi. Permane tuttavia la questione di principio per cui proponemmo l'emendamento.

Il ponte girevole di Taranto ha sostituito nel 1887 un ponte in muratura che già esisteva nella città. Allo stato attuale provvede alla manutenzione l'officina del genio militare della marina con proprio personale e propri mezzi. Apertura e chiusura avvengono esclusivamente per esigenze di carattere militare.

Nella precedente legge non era fatto cenno di convenzioni fra Ministero della difesa e comune.

Per tutto questo, pur prendendo atto che l'ordine del giorno costituisce una manifestazione di buona volontà, siamo costretti ad insistere sul nostro emendamento.

Resta il fatto che un ordine del giorno ha un valore assai relativo e non può costituire assicurazione e garanzia piena per noi. Credo, d'altra parte, che la IV Commissione Finanze e tesoro potrebbe rapidissimamente approvare il testo emendato dalla nostra.

PRESIDENTE. Se sarà approvato l'emendamento, dovremo sospendere l'esame del disegno di legge per trasferirlo alla IV Commissione Finanze e tesoro ai sensi del Regolamento.

POLANO. A me pare che non è un gran male se il disegno di legge ritorna alla IV Commissione per avere una forma più precisa e completa.

PRIORE. Chiedo invece ai presentatori dell'emendamento, se lo fanno nell'interesse della città di Taranto, di non insistere, per-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1954

ché la città di Taranto ne subirebbe le conseguenze. Anche un mese di ritardo è sempre un male sia per il transito, che per il lavoro che può dare l'esecuzione dell'opera.

D'altra parte, nello stesso articolo di legge non è stabilito quello che deve dare il comune. L'articolo 3 dice che le spese saranno ripartite mediante apposita convenzione. Quindi convenzione non esiste. Dovrà essere stipulata e le amministrazioni dovranno tener conto del giudizio della Commissione e dell'ordine del giorno presentato dal collega Caiati e sottoscritto da me deve essere tenuto conto proprio perché è una convenzione da stipulare.

Invito la Commissione ad approvare la legge senza nessun ritardo e facendo a meno di approvare l'emendamento.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ebbi già ad esprimere altra volta l'opinione, che resta quella dell'altra volta. Naturalmente accetto l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Caiati e Priore e sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Porrò in votazione l'emendamento sostitutivo Brodolini all'articolo 3 del seguente tenore:

« Il comune di Taranto, restando le altre spese di gestione e di manutenzione a carico del Ministero della difesa, contribuirà alle sole spese di illuminazione ».

CIANCA. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se la richiesta è appoggiata dal prescritto numero di commissari.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Brodolini all'articolo 3.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	19
Voti contrari	18

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Angelino Paolo, Baglioni, Bartesaghi, Basile Guido, Bernardi-

netti, Bontade Margherita, Brodolini, Caiati, Cervellati, Cervone, Cianca, Curti, Del Fante, Di Leo, Di Nardo, Floreanini Gisella, Garlato, Geraci, Giaccone, Gigha, Grezzi, Guariento, Magno, Marconi, Matteucci, Merenda, Messinetti, Pacati, Pasini, Polano, Rigamonti, Sanzo, Sartor, Spataro, Veronesi, Villani.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 1144.

GUADALUPI. Chiedo la parola per un richiamo al Regolamento.

Credo che sia opportuno richiamarsi all'articolo 40 del regolamento là dove parla della possibilità di impegnare il giudizio della Commissione Finanze e tesoro per esprimere il suo parere scritto o motivato quando un disegno di legge comporti oneri finanziari. Se non vado errato, l'onorevole Presidente, invocando questo articolo, intenderebbe che il disegno di legge in esame, emendato nel senso dell'emendamento Brodolini e Polano debba oggi ritornare alla Commissione Finanze e tesoro per il fatto che la spesa sarebbe aumentata.

Io mi permetto sommessamente di contrastare questo punto di vista per ragione di regolamento e soprattutto per ragione di sostanza.

È esatto e giusto quanto poc'anzi affermava il relatore con l'appoggio del collega Priore e di altri settori della Commissione, che cioè si avverte l'esigenza di appaltare subito questo lavoro in maniera che nello spazio di alcuni mesi la città di Taranto possa avere un nuovo efficiente ponte. Ed è altrettanto giusto a mio avviso che l'approvazione dell'emendamento non disturbi affatto e non aggravi affatto il testo del disegno di legge così come è stato presentato all'esame ed alla approvazione in sede deliberante di questa Commissione.

Brevemente l'iter, allorquando il Presidente è stato investito del disegno di legge l'ha assegnato in sede legislativa alla Commissione lavori pubblici. La quale, a mezzo del suo Presidente, ha investito per il parere, invocando l'articolo 40 del regolamento, la Commissione Finanze e tesoro. Il Presidente della Commissione Lavori pubblici non poteva prendere alcuna deliberazione se non quando fosse pervenuto nei termini il parere motivato e scritto o verbale della Finanze e tesoro. Il giudizio della Commissione Finanze e tesoro su quale parte andava a investire il disegno di legge? Sulla parte in cui si fa specifico riferimento alla spesa per l'opera, cioè i

400 milioni necessari perché l'appalto si faccia. Ed è tanto evidente questo che questo impegno di spesa trova luogo in un apposito disegno di legge, cioè già approvato dal Senato e attualmente all'esame dell'Assemblea, relatore il collega Ferrara, riguardante la variazione delle spese dei diversi dicasteri. Fra cui c'è un capitolo specifico sul ponte girevole di Taranto e sui 400 milioni.

Sicché il giudizio sulla spesa, per il contenuto della spesa, vi è già stato da parte della Commissione Finanze e tesoro.

Si potrà obiettare che emendando l'articolo 3 e portando anche la spesa di manutenzione e gestione a carico dello Stato vi è un aumento.

Ma il giudizio della Commissione Finanze e tesoro non verteva su questo articolo, ma soltanto sull'impegno necessario all'opera.

Per queste ragioni, considerato anche che la convenzione esiste, è operativa ed è anche a conoscenza del Ministero dei lavori pubblici per il fatto che, approvata dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale amministrativa l'8 giugno 1954, è stata portata a conoscenza del Ministero dei lavori pubblici e vi è l'impegno dell'Amministrazione a provvedere alla spesa di illuminazione con la cifra di un milione di lire, non c'è motivo, quindi, a mio sommo avviso, se veramente vogliamo approvare questo disegno di legge, di riportarlo alla discussione per esame e parere della Commissione Finanze e tesoro.

Le raccomandazioni che il collega Caiati ed altri hanno fatto le accettiamo ed è in questo senso che va intesa la nostra contrarietà al rinvio alla Commissione Finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Mi dispiace di dover contestare all'onorevole Guadalupi che la Commissione Finanze e tesoro debba esprimersi soltanto sull'articolo 1. La Commissione tratta tutti gli articoli in quanto accennino ad argomenti di competenza. Non c'è dubbio che l'articolo 3, che parla di spesa e di spese nuove che sono assolutamente diverse da quelle della convenzione già in atto, è di competenza della Commissione Finanze.

CAIATI, Relatore. Ritengo che le dichiarazioni del collega Guadalupi siano dichiarazioni che si riallacciano a una illazione. Perché il provvedimento che abbiamo in esame è provvedimento che investe materia finanziaria e sulla spesa specifica dei 400 milioni e sulla spesa presunta ma sicura riguardante la manutenzione e siccome questo articolo riflette la spesa di un Ministero che rientra col suo bilancio nel più vasto del Tesoro, evidentemente la competenza della Commissione Fi-

nanze e tesoro si riflette anche su questa parte specifica. E peraltro, poiché Guadalupi ha fatto richiamo allo schema di convenzione che sarebbe a conoscenza del Ministero dei lavori pubblici e precisato che il comune dovrebbe assumersi soltanto l'onere dell'illuminazione, è evidente che ci troviamo proprio per il caso specifico di fronte a un fatto nuovo che non è in correlazione con l'articolo 3, sul quale ha espresso parere favorevole la Commissione Finanze e tesoro quando ha preso in esame il disegno di legge. Ritengo quindi valida la dichiarazione del Presidente della nostra Commissione, che sostiene che anche per questa parte la IV Commissione debba essere sentita essendo, sia pure non precisato in termini matematici, ma determinato in maniera sicura, prevedibile, che al Ministero della difesa dovrà derivare un ulteriore onere sul quale la Commissione Finanze e tesoro dovrà ulteriormente pronunziarsi.

MATTEUCCI. A me sembra che non vi sia nessuna ragione per cui il provvedimento debba essere rimandato alla Commissione Finanze e tesoro per il fatto che la nostra Commissione abbia voluto, invece che lasciare termini generici, precisare come deve esser fatta questa ripartizione di spesa.

Quando i disegni di legge che comportano spese vanno alla Commissione Finanze e tesoro? Quando si deve creare un onere sul bilancio. Qui gli oneri sono di due nature: un onere *una tantum* di 400 milioni per la costruzione e poi questa spesa ricorrente che è di un altro tipo e alla quale le osservazioni della Finanza e tesoro possono essere fatte in sede di bilancio. Non può fare l'esame di questa spesa ricorrente: le spese ricorrenti si esaminano in bilancio. E la spesa dei 400 milioni, cioè quella *una tantum*, che è straordinaria, su cui si pronuncia la Commissione Finanze e tesoro.

A me sembra assolutamente inutile questo rinvio.

Cosa può dire la Commissione Finanze e tesoro? Potrà dire, quando esaminerà il bilancio, se la spesa è troppa o poca e fare le variazioni al bilancio.

PRESIDENTE. Porrò in votazione questa risoluzione:

« La Commissione VII, in seguito all'approvazione dell'emendamento Brodolini, ritiene di investire nuovamente la IV Commissione in quanto si tratta di variazione sostanziale a quelle che sono le disposizioni di carattere economico-finanziarie del disegno di legge ».

Prima di indire la votazione, avverto che hanno chiesto la parola per dichiarazione di voto gli onorevoli Basile Guido e Polano.

BASILE GUIDO. Desidero parlare, poiché l'onorevole Matteucci ha lasciato intendere che la cosa potrebbe avere il sapore di una speciale rivincita, su che cosa non vedo bene. Per chiarezza di impostazione, desidero dichiarare le ragioni per cui a mio modesto parere voterò a favore del rinvio: la ragione per la quale tutti i disegni di legge che comportano una spesa passano alla Commissione Finanze e tesoro la sappiamo tutti. Non è possibile affrontare una spesa che non abbia la relativa copertura, secondo quanto è previsto dall'articolo 81 della Costituzione.

Ora è evidente che se isolassimo una spesa straordinaria, come quella della costruzione del ponte, da quelle ordinarie che comportano la costruzione di queste opere straordinarie, potremmo arrivare a caricare sul bilancio dello Stato una spesa anche se ricorrente per cui si esce dall'articolo 81 della Costituzione.

POLANO. Voterò contro il rinvio.

La spesa è contenuta già in una voce del bilancio della Difesa. Non si tratta di stabilire una nuova spesa.

Questo se mai al momento della discussione del bilancio riguarderà l'ammontare della spesa. Per la manutenzione c'è la spesa contenuta nel bilancio della Difesa: di che cosa dobbiamo allora discutere?

È uno scrupolo di coscienza del nostro Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di risoluzione dianzi letta per il rinvio del disegno di legge alla IV Commissione Finanze e tesoro.

(È approvata).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Salomone: Aggiunte e modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (1254).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Salomone: « Aggiunte e modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria ».

Il relatore, onorevole Sanzo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SANZO, Relatore. Onorevoli colleghi! Il progetto di legge Salomone, sottoposto oggi al nostro esame, già approvato dal Senato, con parere favorevole della IV Commissione, mira essenzialmente oltre che ad aggiungere alcuni nuovi elementi, soprattutto ad estendere senza ulteriore aggravio finanziario per lo Stato le provvidenze di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, strettamente riguardante le zone danneggiate dall'alluvione della Calabria dell'autunno 1953, nonché quelle colpite dalle alluvioni dell'inverno e della primavera del 1954 e successive.

Nella formulazione dell'articolo 1 leggo la preoccupazione del senatore Salomone, che come calabrese faccio anche mia, di sollecitare l'applicazione coordinata delle citate provvidenze nelle zone colpite da tante calamità, evitando dubbi negli organi esecutivi e di controllo, non riuscendo facile determinare la misura del danno delle alluvioni del 1953 e 1954 che in linea di massima hanno colpito gli stessi territori.

Questa preoccupazione, sentita fortemente pure dalle popolazioni interessate, mi solleva dalla naturale perplessità di accettare la estensione indiscriminata di provvidenze senza stanziamento di fondi.

L'articolo 3 della citata legge n. 938, nel suo primo comma si limita ad autorizzare il Ministero dei lavori pubblici a determinare di concerto con quello del tesoro quali degli abitati non compresi nella tabella G della legge 25 giugno 1906 e nella tabella D della legge 9 luglio 1908, n. 445, siano da consolidare o trasferire.

Al riguardo debbo fare alcune osservazioni e cioè: primo, che la citata tabella D della legge n. 445 è completamente fuori luogo, riguardando essa il consolidamento degli abitati di Avellino, Bulerano, Teramo; secondo, che gli abitati delle provincie calabresi sono contemplati nella tabella G della legge 25 giugno 1906 e pertanto non comprendo come anche nell'articolo 2 della presente proposta di legge si insista nella considerazione della tabella D. Terzo, che oltre al consolidamento degli abitati si sia voluto contemplare anche gli spostamenti.

Ciò premesso, desidero fare rilevare agli onorevoli colleghi la necessità della formulazione degli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge non solo per il consenso alla approvazione, ma soprattutto per autorizzare il Ministero dei lavori pubblici ad eseguire consolidamenti e trasferimenti con i fondi della legge speciale.

Desidero, inoltre, fare osservare che mentre la legge 9 luglio 1908 contempla solo opere riguardanti il piano regolatore, scuole e chiese, l'articolo 2 prevede, in conformità alla legge 10 gennaio 1952 riguardante provvidenze a seguito delle alluvioni del 1951, anche la costruzione di acquedotti, fognature, strade interne, chiese parrocchiali e relative case canoniche, scuole e impianti di illuminazione elettrica e cimiteri.

Le norme aggiunte all'articolo 4 della legge n. 938, di cui all'articolo 4 della presente proposta, riguardano la concessione agli ordinari diocesani della progettazione ed esecuzione dei lavori di ripristino delle chiese parrocchiali e relative case canoniche a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137 (e non 21 giugno come nel testo presentato). L'aggiunta di tale norma è di evidente necessità; infatti: primo, il segretario per l'Ufficio del Genio civile della Calabria ha provveduto direttamente, demandando ad enti che per comprovati precedenti (ricostruzione di chiese in base alla legge sui danni di guerra) danno il massimo affidamento per garanzia di attrezzature ed esecuzione; secondo, si permette la eliminazione per l'Amministrazione della grande piaga della interminabile teoria di perizie supplementari, che non nascono nemmeno con l'istituto della concessione.

L'articolo 5, infine, apporta modifiche all'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e all'articolo 1 della legge 26 aprile 1954, n. 148, autorizzando la riduzione di un miliardo sullo stanziamento previsto per l'esercizio 1954-55 del Ministero dei lavori pubblici e consente lo stanziamento di pari somma nel bilancio dell'A.N.A.S. dello stesso esercizio.

Superflua sembra questa modifica perché nessuna assegnazione di fondi dalla legge n. 938 era prevista a favore dell'A.N.A.S. che deve ancora provvedere alla ricostruzione dei tronchi danneggiati.

In definitiva, le modifiche da apportare sarebbero:

depennare dall'articolo 2 la tabella D;

riportare all'articolo 4 « legge 24 giugno 1929 » in luogo di 21 giugno 1929, scritto evidentemente per puro errore.

Propongo agli onorevoli colleghi l'approvazione della presente proposta di legge con tali emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MESSINETTI. La proposta di legge presentata dal senatore Salomone io non so

come qualificarla, ma mi sembra strana, in questo senso: con questa legge il senatore Salomone prevede di assegnare una grande quantità di denaro per opere che noi, quando abbiamo formulato la legge, abbiamo specificamente escluso. In altri termini, qui si tratta di questo: il senatore Salomone vorrebbe spostare gli abitati che sono pericolanti in Calabria coi fondi della attuale legge.

Quando noi abbiamo fatto questa legge, e c'era anche l'attuale relatore e c'era anche il senatore Salomone — allora Ministro dell'agricoltura — noi abbiamo specificamente escluso determinate opere che importavano spese enormi, come possono essere questi spostamenti di abitati con tutti i servizi annessi e connessi e detto che a tutto ciò si sarebbe dovuto provvedere con successivo disegno di legge che avevamo chiamato « legge di fondo per la Calabria ».

Poi mi sembra ancor più strano che l'onorevole Sanzo appoggi questo disegno di legge del senatore Salomone.

Prima di tutto, la cosa principale è questa. In Calabria tutte le popolazioni chiedono case ed il provveditore alle opere pubbliche dice che non ci sono fondi. Mentre allo stato attuale con questa legge si chiedono parecchi e parecchi miliardi da stornare per questa questione di portare un abitato da un posto a un altro.

Ora, le case in Calabria sono reclamate da tutti. Il collega Sanzo sa che San Mauro Marchesato, che ha avuto il 78-79 per cento dell'abitato danneggiato dalle alluvioni, ha avuto 3 alloggi.

Così Cortale, Cardinale, e così quei paesi baraccati di cui ha parlato in una precedente seduta l'onorevole Sanzo stesso. Noi calabresi non possiamo essere favorevoli a questa legge. Il senatore Salomone si sarebbe reso benemerito delle popolazioni della Calabria se avesse chiesto altri stanziamenti, come eravamo rimasti d'accordo una volta. Non stralciare gli stanziamenti dai 17 miliardi stanziati per le opere pubbliche della Calabria. Questa legge del senatore Salomone verrebbe a frustrare tutti gli obiettivi per cui abbiamo discusso per serate e giornate intere quando abbiamo compilato la legge per i danni delle alluvioni in Calabria. E nell'articolo 7 stesso abbiamo detto: come prima spesa si assegnano 17 miliardi al provveditore alle opere pubbliche di Catanzaro. Attualmente invece, mentre il provveditore dice che non ha denaro per costruire case, il senatore Salomone chiede di stralciare diversi miliardi per spostare alcuni abitati.

Spostare abitati! Ce n'è da spostare molti: moltissimi sono i paesi che debbono essere spostati, sia quelli della tabella già segnalata dall'onorevole Sanzo, sia altri non segnalati.

Questa è un'altra questione che deve riflettere una legge speciale che abbiamo chiamato « legge di fondo » e speriamo che il senatore Salomone stesso si possa rendere propugnatore di quella legge stessa.

Il senatore Salomone ha detto poco tempo fa che se il Governo non avesse presentato quella tale legge di fondo, egli stesso se ne sarebbe reso promotore. E adesso presenta una legge stralcio della vecchia legge, mentre questi lavori di trasferimento in lunghe discussioni sono stati appositamente esclusi dalla legge. Non che sia una dimenticanza, onorevole Sanzo, e lo sa meglio di me. Li abbiamo esclusi perché i trasferimenti di abitati importano spese enormi, per cui 17 miliardi sarebbero stati assolutamente insufficienti a riparare in minima parte i danni arrecati dalle alluvioni.

Non si è fatto nulla per quanto riguarda i fiumi, si è fatto poco per quanto riguarda le case e adesso diciamo che i 17 miliardi o tutto quello che è rimasto bisognerebbe spenderlo per intero per trasferire un solo abitato.

Quindi noi siamo perfettamente contrari alla proposta di legge Salomone.

GERACI. Noi abbiamo fatto una legge per venire incontro ai bisogni immediati dei danneggiati dalle alluvioni... Abbiamo portato da 11 miliardi a 31 miliardi, che non sono mai venuti però, Sappiamo le condizioni tragiche degli alluvionati anche per aiuti immediati, come la casa. Figurarsi se c'è ancora denaro sufficiente per trasferire i paesi. Questo importerebbe una spesa di centinaia di miliardi. In provincia di Reggio ce ne sono 25. Quindi è assolutamente una legge, chiamiamola, strana. Quindi tutti i calabresi e tutti gli uomini che conoscono i fatti debbono votare contro.

MATTEUCCI. A parte le considerazioni di indole particolare, che i colleghi calabresi hanno fatto e che ritengo fondatissime, vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale e vorrei il parere del Governo.

Primo: è possibile che noi facciamo sempre una legislazione inoperante?

Portiamo qui tutto il pacco di leggi che vi sono per l'Italia meridionale. Noi nella legge n. 589 abbiamo detto che non sono decadute, ma che sono inoperanti per mancanza di fondi.

Proseguire in questo sistema significa rendere sempre più complicato il nostro apparato legislativo.

La seconda considerazione è anche più seria, perché non condivido che si affronti in modo — mi dispiace dirlo per l'onorevole Salomone di cui ho tanta stima — dilettantistico il problema degli abitati della Calabria con una legge così di straforo. È un problema serio quello dei trasferimenti degli abitati in Calabria, dove vi sono zone in cui non è possibile fare il consolidamento. Si può affrontare un problema così?

Sono d'accordo che la tabella G (quando fu fatta i nostri legislatori agirono con criteri più severi dei nostri) non risponde più. A parte il fatto che comporta fondi di cui non abbiamo idea, implica anche uno studio tecnico.

Non vorrei dire che la verità di tutto questo sia nell'articolo 4, cioè per dare agli ordinari diocesani la facoltà di costruire. Questa è una forma che fu introdotta dal fascismo dopo il Concordato. È un errore.

Non credo che un ordinario, quando si deve fare una chiesa, non debba dire il suo parere, ma è lo Stato, il Genio civile che deve costruire.

Per tutte queste ragioni già esposte dai colleghi calabresi e per le suddette ragioni d'indole generale, sono assolutamente contrario a questa legge.

CURTI. La ragione sulla quale vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi è questa. Con le proposte che pervengono in Commissione, con leggi che prevedono lo stralcio di somme da leggi già approvate, si è creata una catena di travasi che crea i guai che siamo chiamati ad affrontare.

Abbiamo il bilancio dei Lavori pubblici che prevede la spesa di ordinaria manutenzione. Ogni qual volta si presenta qualcosa, tiriamo via somme da questo bilancio per fare fronte a una calamità, cosicché le opere di consolidamento non vengono fatte o vengono fatte così limitatamente che comportano, quando c'è una alluvione, i disastri che noi sappiamo.

Questo è il principio a cui ci dobbiamo informare: e cioè che per le opere previste da un bilancio come quello dei lavori pubblici, per le ragioni che abbiamo fatto osservare, non dovrebbe esser detratto più nulla. Tanto più che si è fatta una legge speciale per la Calabria. Questa legge ha comportato una spesa di carattere straordinario che è stata però prelevata dallo stesso bilancio dei lavori pubblici.

Ogni volta andiamo a diminuire il già striminzito bilancio dei lavori pubblici e così le opere di difesa non si fanno mai e ad un certo momento tutto il bilancio sarà assorbito da spese di carattere straordinario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SANZO, Relatore. Ai colleghi Messinetti, Geraci e Matteucci vorrei dire che le loro preoccupazioni sulla insufficienza di fondi della legge speciale n. 938 per nuovi elementi, io la avevo già rilevata ed il richiamo al fatto che avevo fatto parte di quella commissione per la legge n. 938 non deve essere una accusa verso la mia persona perché la mia preoccupazione per fare approvare la proposta Salomone è soprattutto — e questo deve risultare all'onorevole Messinetti — rivolta a fare sì che la legge n. 938 per varie ragioni è stata operante in maniera molto relativa.

La proposta Salomone chiarisce ed estende alle alluvioni del 1954 le provvidenze. La osservazione della insufficienza dei fondi dovrebbe essere estesa anche ai danni delle alluvioni del 1954.

Il fatto degli spostamenti, logicamente questi non si fanno né coi 17 miliardi, né forse, per la Calabria, con 100 miliardi.

Se è stata inclusa questa lettera i) alla legge n. 938 è per il fatto che ci possono essere casi di intervento urgente da parte del Genio civile, di zone franate particolarmente colpite dalle alluvioni e lì si può operare il trasferimento o il parziale trasferimento. Non essendoci fondi nel bilancio dei lavori pubblici in base alla legge n. 908, come può fare il Ministero, il provveditore, il Genio civile a provvedere per questi casi particolari se non viene aggiunta la lettera i) cioè autorizzando il Ministero dei lavori pubblici a prelevare i fondi, sia pure sul fondo striminzito dei 17 miliardi?

Non dobbiamo involgere tutto il problema dei trasferimenti e dei consolidamenti. Io avevo studiato la questione e vi debbo dichiarare in coscienza che la preoccupazione di Salomone non è stata per risolvere e aggiungere o togliere qualcosa dai 17 miliardi, ma di risolvere qualche caso particolare, autorizzando di prelevare i fondi.

Si capisce che la questione generale del consolidamento e trasferimento in Calabria deve trovare posto nella legge di fondo.

Detto questo, penso che i colleghi calabresi e i colleghi Matteucci e Curti, dovrebbero avere tranquillità nel senso che il Mini-

stero dei lavori pubblici non intende provvedere allo spostamento di abitati in Calabria con questa legge e coi fondi di questa legge. Semplicemente intende intervenire in qualche caso particolare per evitare di non intervenire affatto, non essendovi fondi sulla legge n. 908, dov'è compresa la tabella.

Onorevole Geraci, se lei legge l'articolo 3 della legge n. 938 vede che è inclusa la questione degli spostamenti e trasferimenti, ma è campata in aria. È però contemplata. Era inoperante perché si autorizzava semplicemente il Ministero a determinare i nuovi abitati da spostare o consolidare, ma non si indicava come doveva esservi provveduto. Non è vero che non erano stati inclusi.

Ora chiariamo definitivamente che in qualche caso eccezionale, assieme alle altre opere di ripristino, si può provvedere anche al parziale trasferimento di qualche zona abitata o di qualche abitato.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Vorrei pregare soprattutto i colleghi calabresi che sono intervenuti in questa discussione di guardare questa legge e queste norme nelle ragioni che le hanno determinate.

Tutto dipende dal fatto che durante l'applicazione della legge per le alluvioni del 1954 si sono trovate delle difficoltà.

Adesso vediamo quali sono queste difficoltà: prima difficoltà: dopo la grande alluvione, quella per la quale ci siamo recati tutti in Calabria, l'invernata è stata in Calabria particolarmente grave ed ha portato ad altri successivi acquazzoni che hanno determinato altri danni e hanno aggravato i danni già causati precedentemente.

Ora, che cosa è accaduto?

Quando siamo andati a fare le perizie per il ripristino dei danni che erano stati apporati dalla prima alluvione e ci si è trovati di fronte a un aggravamento per le stesse opere, abbiamo incominciato ad avere difficoltà da parte della Corte dei conti che diceva: per quanta parte dipendono dalla alluvione contemplata dalla legge e per quanta parte dalla successiva? In queste condizioni non abbiamo potuto riparare né i danni della prima alluvione con la legge, né i danni della successiva.

Ecco perché si è ritenuto più opportuno (perché gli oneri non erano gravi e quindi non si detraeva molto dalla legge) di solleccitare di estendere a questi danni successivi (che erano indubbiamente la minima parte rispetto alla maggior parte che era stata determinata dall'alluvione anteriore) l'applica-

zione della legge. Questa è la prima ragione a cui corrisponde l'articolo 1.

Poi vi sono altre ragioni relative al consolidamento e trasferimento degli abitati.

Anche qui abbiamo avuto difficoltà con la Corte dei conti. Esse dipendevano dal fatto che abbiamo inserito nella legge una norma procedurale, cioè che gli abitati da consolidare o da trasferire (la lettera *i*) per i trasferimenti non era contemplata esplicitamente) dovevano essere inclusi in un elenco approvato d'intesa fra il Ministero del tesoro e quello dei lavori pubblici. Cioè abbiamo variato rispetto alla norma che presiede a questa materia, la quale si riferiva a un decreto presidenziale.

Però, fatta questa norma, non abbiamo inserito esplicitamente la clausola che quegli abitati che dichiaravamo da consolidare con questa nuova procedura, cioè con decreto interministeriale anziché presidenziale, dovevano essere finanziati, per la costruzione delle opere, con la legge di cui ci stiamo occupando. Abbiamo innovato nella procedura senza poterne trarre i vantaggi, perché non abbiamo detto che le opere facevano carico a questa legge. Ecco un altro inconveniente a cui vogliamo ovviare.

Le opere consolidate già eseguite fanno carico per la manutenzione ai comuni.

Quando siamo andati a ripristinare le opere eseguite ci hanno detto che la legge non prevede il ripristino.

Esamino l'articolo 4 solo per rispondere all'onorevole Matteucci. Vorrei che nell'esame di questi progetti non vigesse nei nostri rapporti la norma del sospetto. Le ragioni a cui mi sono riferito sono gravi (la questione dei consolidamenti e del ripristino).

Il sistema delle concessioni. Stiamo innovando nella legislazione? Le norme che abbiamo approvato in questa e nell'altra legislatura prevedono tante volte il sistema della concessione per questo tipo di opere. Che cosa si verifica in Calabria?

Anche per questi ripristini di edifici, ecc., tutto grava sul Genio civile che deve fare perizie, appalti, ecc. Ora, accanto a questo inconveniente v'è l'altro sul quale richiamo l'attenzione della Commissione per dimostrare come, attraverso la norma che introduciamo,

facciamo l'interesse dello Stato e non di quelli a cui diamo la concessione. Perché, allorché opere di questo tipo vengono eseguite a carico dello Stato si ha la valvola delle perizie suppletive, che si infilano una sull'altra. Col sistema della concessione, invece, fatta la perizia e approvata dal Genio civile, lo Stato controlla la perizia e fa il decreto di concessione.

C'è però una norma che è a tutto vantaggio dello Stato e non dei concessionari. Quando la perizia è stata approvata, la responsabilità sul piano finanziario resta a carico del concessionario, che non può invocare perizie suppletive, né aumenti.

Quando lo Stato si è garantito che la perizia è esatta non deve aggiungere più un soldo.

Con l'ultima norma si completa una omissione fatta dalla legge.

L'A.N.A.S. ha avuto dei danni, ha riparato le opere, però nella legge precedente non abbiamo inserito che un miliardo doveva essere dato all'A.N.A.S., mentre ne abbiamo sempre parlato; onde difficoltà di poter spendere questi quattrini. Per le strade provinciali e comunali si hanno i carichi sui fondi comunali e provinciali.

Non vi sono, quindi, ragioni di sospetto, né di timore che attraverso questa legge si applichino a cose nuove gli stanziamenti per la legge sulla Calabria. Non è con questa legge che possiamo risolvere i molti, innumerevoli problemi di cui si è parlato altra volta. Fra i Ministeri competenti è allo studio quella tale legge, per cui ci furono impegni successivi di uomini di Governo, per la Calabria. Il testo definitivo è stato portato agli organi deliberanti e il Presidente del Consiglio ribadì questo nell'ultima visita.

PRESIDENTE. Poiché sono le ore 11 e inizia la seduta dell'Assemblea, rinvio a una prossima seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI